

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
401/2015/R/EEL**

**ORIENTAMENTI IN MERITO ALL'AGGIORNAMENTO DELLE
PROCEDURE PER LA CONNESSIONE NEL CASO DI IMPIANTI DI
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica

30 luglio 2015

Premessa

Nel corso degli ultimi anni di applicazione del Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA), alcuni gestori di rete hanno evidenziato alcune criticità che richiederebbero migliorie e/o aggiornamenti al medesimo TICA. Al tempo stesso, nell'ambito delle procedure di risoluzione delle controversie ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com e nell'ambito di istruttorie condotte nei confronti di alcuni operatori, è emersa l'esigenza di apportare al TICA ulteriori migliorie e/o aggiornamenti.

Con il presente documento per la consultazione si intende riportare gli orientamenti dell'Autorità in merito all'aggiornamento del TICA al fine di risolvere tali criticità.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire alla Direzione Mercati dell'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro il **14 settembre 2015**.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità.

In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Direzione Mercati
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.351/608
fax 02.655.65.265
e-mail: **mercati@autorita.energia.it**
sito internet: **www.autorita.energia.it**

1. Finalità del documento per la consultazione

Con il presente documento per la consultazione si intende riportare gli orientamenti dell'Autorità in merito all'aggiornamento del TICA al fine sia di risolvere alcune criticità segnalate dai gestori di rete, sia di tenere conto degli esiti delle procedure di risoluzione delle controversie nel frattempo intercorse.

In particolare, Terna ha segnalato all'Autorità che:

- l'articolo 19, comma 19.9, del TICA prevede l'obbligo, in capo al gestore di rete, di ricomprendere tra gli impianti di rete per la connessione (a seguito di specifica richiesta da parte del richiedente all'atto dell'accettazione del preventivo) anche quello individuato inizialmente come impianto di utenza per la connessione, il che, in alcuni casi, comporterebbe la ricomprensione tra gli impianti di rete per la connessione anche di tratti di rete che difficilmente (o mai) potrebbero essere utilizzati dal gestore di rete per l'esercizio delle proprie attività; in tali casi i costi di gestione e manutenzione di tali tratti di rete resterebbero comunque in capo al gestore di rete e troverebbero copertura tramite le tariffe di trasmissione anche se inutilizzabili per l'erogazione del pubblico servizio;
- in caso di esito negativo del procedimento autorizzativo (ivi compresi i casi di improcedibilità), il gestore di rete dovrebbe poter annullare il preventivo di connessione autonomamente, anche in assenza della comunicazione da parte del produttore, qualora riceva informativa dall'Amministrazione autorizzante.

Al tempo stesso, Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: Enel Distribuzione) ha segnalato all'Autorità alcune problematiche applicative del TICA, proponendo di valutare l'inserimento di alcune modifiche atte a semplificare il processo di connessione; in particolare Enel Distribuzione ha evidenziato che:

- sono stati riscontrati alcuni inconvenienti relativi alla fase di attivazione della connessione degli impianti di produzione, dovuti a errori dei richiedenti nelle diverse fasi di registrazione sul sistema GAUDÌ e a ritardi del richiedente nella messa a disposizione delle opere strettamente necessarie alla connessione (comprese le opere civili) ovvero nella messa a disposizione della documentazione completa necessaria all'attivazione della connessione;
- in alcuni casi di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione (e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti da parte dei richiedenti) ai sensi degli articoli 16 e 30 del TICA, si sono verificate problematiche relative a elevati ritardi nella formalizzazione della cessione al gestore di rete dei predetti impianti da parte dei richiedenti, nonostante i numerosi solleciti da parte di Enel Distribuzione;
- nel caso in cui vengano rilevate sistematiche immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione contrattualmente consentita, l'attuale modalità (prevista dall'articolo 10, comma 10.15, e dall'articolo 23, comma 23.11, del TICA) di calcolo del corrispettivo che il richiedente deve versare a seguito della modifica, ove tecnicamente possibile, del valore della potenza in immissione non determina sempre un aumento del relativo corrispettivo; circostanza che impedisce

- al meccanismo di cui agli articoli 10, comma 10.5 e 23, comma 23.11, del TICA di realizzare la propria funzione penalizzante;
- in linea con le già vigenti previsioni del TICA, aventi lo scopo di limitare possibili fenomeni speculativi anche attraverso la possibilità per il gestore di rete di rifiutare le richieste di modifica motivando opportunamente tale diniego, sarebbe necessario prevedere un numero massimo di richieste di modifica del preventivo, al fine di minimizzare eventuali abusi atti a mantenere valida per un tempo indefinito la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) per la connessione; peraltro alcune condizioni sono già state inserite da Enel Distribuzione nelle proprie Modalità e Condizioni Contrattuali (MCC) anche a seguito di alcune decisioni di procedure di risoluzione delle controversie ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com;
 - al fine di evitare controversie tra richiedente e gestore di rete in merito alla perdita di validità della STMG, sarebbe necessario definire una tempistica massima entro la quale il richiedente debba comunicare al gestore di rete l'avvenuto completamento del procedimento autorizzativo unico ovvero l'esito positivo del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
 - nel caso in cui la connessione sia attivata per un valore della potenza in immissione inferiore rispetto a quello riportato nel preventivo e autorizzato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 40.7, lettera b), del TICA, la capacità di trasporto relativa al valore della potenza in immissione non utilizzata venga resa disponibile al gestore di rete senza ricalcolare il corrispettivo per la connessione;
 - è necessario chiarire ulteriormente le modalità di riassegnazione da parte dei gestori di rete, ai sensi dell'articolo 40, comma 40.8, lettera a), del TICA, della capacità di trasporto che si rende disponibile sulle reti;
 - nel caso di dismissione dell'impianto di produzione, è necessario prevedere un flusso informativo, tramite il sistema GAUDÌ, che aggiorni Terna e il GSE in merito alla medesima dismissione e al conseguente termine dell'invio dei dati di misura.

Inoltre, nell'ambito delle risoluzioni delle controversie fino ad oggi gestite dall'Autorità in materia di connessioni, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, è emersa:

- l'esigenza di definire le condizioni per poter effettuare la voltura della richiesta di connessione, della pratica di connessione e del contratto di connessione, in qualsiasi fase sia dell'iter di connessione, sia dell'esercizio della connessione a seguito dell'attivazione, al fine di evitare procedure difformi e affinché tutti i soggetti interessati (quali Terna e/o il GSE ove necessario) vengano a conoscenza dell'avvenuta voltura;
- l'esigenza di prevedere che i gestori di rete formalizzino tempestivamente al richiedente l'eventuale decadenza della pratica di connessione esplicitandone le motivazioni, al fine di evitare tardive controversie.

Nell'ambito del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di Enel Distribuzione con deliberazione 325/2013/S/eel per verificare il rispetto dell'articolo 10, comma 10 bis, del TICA, la medesima Enel Distribuzione ha proposto, tra gli altri impegni, quello di definire una nuova procedura di attivazione della connessione e di predisporre un

nuovo standard del relativo verbale. Più in dettaglio, l'impegno, approvato e reso obbligatorio dall'Autorità con deliberazione 558/2014/S/eel, prevede che:

- qualora il produttore si opponga all'accesso del personale del gestore di rete in sede di attivazione della connessione, il medesimo gestore non procede all'attivazione della connessione e considera sospeso il termine per l'attivazione della connessione di cui all'articolo 10, comma 10.8, del TICA, dando comunicazione all'Autorità, oltre che al produttore stesso e al GSE;
- all'atto dell'attivazione della connessione venga redatto un verbale di attivazione (o mancata attivazione) della connessione, strutturato in modo tale da assicurare una descrizione su quanto emerso nel corso della verifica in loco (descrizione delle attività svolte e informazioni essenziali riguardanti l'impianto di produzione), e integrato, se necessario, anche da adeguata documentazione fotografica trasmessa dal produttore.

Infine, si intende dare seguito all'articolo 25, comma 3, del decreto interministeriale 6 luglio 2012, secondo cui l'Autorità "*definisce le modalità e le condizioni nel cui rispetto la porzione delle opere di connessione alla rete degli impianti eolici offshore, ubicati in acque nazionali, è considerata infrastruttura appartenente alla rete nazionale*", coerentemente con i principi alla base del TICA.

2. Orientamenti dell'Autorità

L'Autorità intende modificare il Testo Integrato delle Connessioni Attive, al fine di tenere conto di quanto riportato nel paragrafo 1.

In particolare, in relazione agli impianti eolici *offshore*, l'Autorità intende prevedere che:

- Terna espliciti nel Codice di rete, previa consultazione e successiva approvazione dell'Autorità, le possibili soluzioni di connessione di impianti eolici *offshore*, estendendo a tali casi i principi sulla base dei quali viene identificato l'impianto di rete per la connessione e l'impianto di utenza per la connessione, nel rispetto di quanto già previsto dall'articolo 20, comma 20.9, del TICA e di quanto disposto dall'articolo 25, comma 3, del decreto interministeriale 6 luglio 2012;
- in analogia con quanto indicato nel punto precedente, i gestori di rete diversi da Terna esplicitino, nelle proprie MCC, le possibili soluzioni di connessione di impianti eolici *offshore*, nel rispetto di quanto già previsto dagli articoli 8, comma 8.1, e 20, comma 20.9, del TICA nonché di quanto disposto dall'articolo 25, comma 3, del decreto interministeriale 6 luglio 2012.

In relazione agli aspetti richiamati da Terna, si intende prevedere che:

- nel caso di connessioni alla rete di trasmissione nazionale, ovvero nel caso di connessioni di impianti eolici *offshore* alla rete di distribuzione in alta tensione, il gestore di rete, a seguito di specifica richiesta da parte del richiedente all'atto dell'accettazione del preventivo possa, (e non obbligatoriamente debba) ricomprendere tra gli impianti di rete per la connessione, a seguito di specifica

richiesta da parte del richiedente, l'impianto per la connessione individuato inizialmente come impianto di utenza (limitatamente alla parte esterna al confine di proprietà dell'utente). A tal fine, è necessario che il gestore di rete espliciti nelle proprie MCC i principi sulla base dei quali può avvenire tale ricomprensione, fermo restando il fatto che l'impianto di utenza per la connessione, qualora ricompreso tra gli impianti di rete, deve soddisfare tutti i requisiti tecnici necessari per l'erogazione del pubblico servizio;

- la possibilità di cui al precedente alinea, in luogo del previgente obbligo, non sia estesa anche alle imprese distributrici qualora ancora dispongano di tratti di rete in alta tensione (ad eccezione del caso di impianti eolici offshore), poiché tali imprese dovrebbero comunque sviluppare una propria rete che giunga fino al confine di proprietà di clienti finali e produttori, per le finalità proprie dell'attività di distribuzione da esse esercitata. Peraltro, nel caso di connessioni alle reti elettriche di media e bassa tensione, il TICA già esclude la presenza della parte di impianto di utenza per la connessione compresa tra il confine di proprietà dell'utente e il punto di connessione a meno di espliciti accordi tra gestore di rete e richiedente;
- Terna possa gestire, sulla base di accordi tra le parti e sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione definiti nel Codice di rete, gli impianti di utenza per la connessione qualora il richiedente ne presenti istanza; in tali casi comunque i costi di gestione e manutenzione degli impianti di utenza per la connessione rimangono interamente in capo al produttore.

In relazione agli aspetti richiamati da Enel Distribuzione, si intende:

- non prevedere ulteriori disposizioni in relazione alla fase di attivazione della connessione degli impianti di produzione poiché i problemi procedurali segnalati dai gestori di rete appaiono già risolti con le modifiche al TICA introdotte dalla deliberazione 578/2013/R/eel;
- prevedere che qualora, nei casi di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione (e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti da parte dei richiedenti) ai sensi degli articoli 16 e 30 del TICA, i richiedenti non si rendano disponibili per la cessione dell'impianto di rete per la connessione a seguito dell'attivazione della connessione, il gestore di rete:
 - invii, con modalità che ne attestino l'avvenuto ricevimento, un primo sollecito;
 - decorsi inutilmente tre mesi dal sollecito di cui al precedente alinea o qualora l'Autorità non accolga l'eventuale reclamo presentato ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, invii, con modalità che ne attestino l'avvenuto ricevimento, un ulteriore sollecito, prevedendo che l'impianto di produzione possa essere disconnesso nel caso in cui il richiedente continui a non rendersi disponibile per completare la cessione;
 - decorsi ulteriori tre mesi dal predetto ultimo sollecito, disconnetta l'impianto di produzione dalla propria rete fino all'avvenuto perfezionamento dell'atto di cessione;
- modificare le modalità di calcolo del corrispettivo che il produttore è tenuto a versare al gestore di rete, ai sensi dell'articolo 10, comma 10.15, e dell'articolo 23, comma 23.11, del TICA, a seguito di sistematiche immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione inizialmente richiesta e qualora il gestore di rete

possa tecnicamente modificare la potenza in immissione, a garanzia dell'effetto deterrente di tale previsione; prevedere, in particolare, che il gestore di rete applichi il doppio del corrispettivo per la connessione che verrebbe determinato qualora il produttore richieda l'aumento, di pari entità, della propria potenza disponibile in immissione;

- specificare, in linea con i principi già presenti nel TICA, che, al fine di minimizzare eventuali fenomeni speculativi atti a mantenere valida per un tempo indefinito la STMG, la richiesta di modifica del preventivo possa essere presentata al massimo due volte per ogni richiesta di connessione (indipendentemente dal tipo di modifica richiesta), fatti salvi i casi di riduzione della potenza in immissione;
- non accogliere la richiesta di Enel Distribuzione secondo cui la STMG indicata nel preventivo assuma un valore indicativo anche nel caso in cui il richiedente non invii al gestore di rete la comunicazione dell'avvenuto completamento del procedimento autorizzativo unico ovvero l'eventuale esito positivo del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), in quanto il gestore di rete dovrebbe essere autonomamente coinvolto nel procedimento autorizzativo ovvero può ottenere tutte le informazioni necessarie dagli enti autorizzanti;
- prevedere che, in caso di esito negativo del procedimento autorizzativo, il gestore di rete possa annullare il preventivo di connessione anche sulla base di informazioni in proprio possesso, previa verifica con l'organismo competente, senza necessariamente attendere la comunicazione da parte del produttore;
- prevedere che, nel caso in cui la connessione sia attivata per un valore della potenza in immissione inferiore rispetto a quello riportato nel preventivo e autorizzato, in assenza di esplicita evidenza da parte del richiedente, la capacità di trasporto relativa alla potenza in immissione non utilizzata venga resa disponibile al gestore di rete senza alcun ricalcolo del corrispettivo per la connessione;
- chiarire, ai fini dell'applicazione dell'articolo 40, comma 40.8, del TICA, che:
 - le richieste di connessione da prendere in considerazione ai fini della riassegnazione della capacità di trasporto resasi disponibile sono quelle per le quali il gestore di rete ha già ricevuto le richieste di parere in merito alla persistenza delle condizioni di realizzabilità della STMG, previste ai sensi dell'articolo 33, commi 33.5 e 33.6, del TICA, e per le quali non ha ancora dato seguito alla riassegnazione della capacità di trasporto;
 - qualora, a seguito della liberazione della capacità di trasporto, la STMG indicativa sia ancora operabile e corrisponda ancora al minimo tecnico, il gestore di rete comunica al richiedente l'esito positivo della verifica sulla fattibilità e realizzabilità della STMG, confermandola in via definitiva e prenotando la relativa capacità di trasporto;
- prevedere che, nel caso di dismissione dell'impianto di produzione o di messa in conservazione del medesimo impianto o di decadenza della procedura di connessione, il gestore di rete ne dia comunicazione sul sistema GAUDÌ affinché la dismissione sia resa nota, tramite un opportuno flusso informativo automatico, anche a Terna e al GSE.

In relazione agli aspetti emersi nell'ambito delle procedure di risoluzione delle controversie o nell'ambito di istruttorie, si intende:

- estendere a tutti i gestori di rete una procedura per l'attivazione della connessione simile a quella implementata da Enel Distribuzione al termine dell'istruttoria formale avviata con deliberazione 325/2013/S/eel;
- prevedere che i gestori di rete formalizzino tempestivamente al richiedente l'eventuale decadenza della pratica di connessione esplicitandone le motivazioni, al fine di evitare tardive controversie; e che i gestori di rete procedano a liberare la potenza disponibile in relazione alle pratiche di connessione decadute, nei 15 giorni successivi alla data di decadenza. Ciò al fine di consentire ai gestori di rete di valutare eventuali contestazioni in merito alla decadenza della pratica di connessione.

Infine, si coglie l'occasione per presentare i primi orientamenti in merito alla regolazione della voltura della pratica di connessione (per ora limitatamente all'iter di connessione fino all'attivazione della connessione), al fine di evitare disparità di trattamento e coordinare tutti i soggetti coinvolti per il tramite del sistema GAUDÌ. A tal fine, si ritiene di introdurre elementi regolatori coerenti, per quanto possibile, con le procedure definite dalla deliberazione 398/2014/R/eel¹. In particolare, si intende precisare che la voltura della pratica di connessione e del contratto di connessione è ammessa in una qualsiasi fase dell'iter di connessione. Si ritiene inoltre che la voltura si perfezioni a seguito de:

- la verifica da parte del gestore di rete della corrispondenza fra i dati relativi alla pratica da volturare e i dati del soggetto cedente, nonché della correttezza dei dati presenti nel sistema GAUDÌ;
- l'ottenimento del nulla osta da parte del soggetto cedente;
- l'accettazione, da parte del subentrante, di tutte le condizioni previste nei contratti già sottoscritti dal soggetto cedente, quali, a titolo d'esempio, il preventivo accettato, il contratto di connessione, il contratto per il servizio di misura, etc., nonché la dichiarazione della disponibilità del sito oggetto dell'installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e di avere acquisito dal cedente i titoli autorizzativi inerenti la pratica in oggetto già rilasciati dalle competenti autorità.

3. Schema di articolato

Di seguito, per completezza, si riporta lo schema di articolato, recante le modifiche del TICA, che l'Autorità intende implementare sulla base degli orientamenti sopra esposti:

1. Il Testo Integrato delle Connessioni Attive è modificato nei seguenti punti:
 - all'articolo 3, comma 3.2, dopo la lettera p), sono aggiunte le seguenti: “

¹ La deliberazione 398/2014/R/eel ha regolato la voltura della titolarità di un punto di prelievo attivo da parte di un cliente finale.

- q) le modalità e i tempi per la presentazione di una richiesta di voltura della pratica di connessione;
- r) le modalità e i tempi per comunicare al gestore di rete la volontà di far decadere la pratica di connessione ovvero dismettere o mettere in conservazione l'impianto di produzione.”;
- all'articolo 6, comma 6.3, dopo la lettera y), sono aggiunte le seguenti: “
 - z) i dati anagrafici del soggetto che, in relazione all'impianto per il quale si sta presentando richiesta di connessione, rivestirà la qualifica di produttore di energia elettrica, se diverso dal richiedente:
 - Ragione sociale ovvero, nel caso di persone fisiche, Cognome e Nome, luogo e data di nascita;
 - Partita IVA ovvero, nel solo caso di persona fisica che non dispone di una Partita IVA, Codice fiscale;
 - indirizzo della sede legale (sede italiana nel caso di società estere) ovvero, nel caso di persona fisica, indirizzo di residenza (domicilio italiano in caso di residenti all'estero), con indicazione del CAP e del Codice ISTAT del Comune;
 - aa) almeno un indirizzo e-mail e un recapito telefonico del soggetto che rivestirà la qualifica di produttore.”;
- all'articolo 7, dopo il comma 7.8bis è inserito il seguente: “

7.8ter Il richiedente può presentare al massimo due richieste di modifica del preventivo di cui ai commi 7.5 e 7.8 per ogni singola richiesta di connessione, fatti salvi i casi in cui la richiesta di modifica del preventivo sia avanzata dal gestore di rete e i casi di riduzione della potenza in immissione di cui al comma 40.7.”;
- all'articolo 9, comma 9.11, e all'articolo 21, comma 21.11, dopo le parole:

“Nel caso in cui il procedimento autorizzativo unico o l'iter per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione abbia avuto esito negativo, a decorrere dalla data di ricevimento dell'informativa inviata dal richiedente”

sono aggiunte le seguenti:

“ovvero dalla data in cui il gestore di rete riceve comunicazione dell'esito negativo da parte dell'ente autorizzante (o dell'improcedibilità dell'iter autorizzativo medesimo), anche a seguito di richiesta di informativa da parte del gestore di rete”;
- al termine dell'articolo 10, comma 10.10bis, sono aggiunte le seguenti parole:

“Qualora il produttore si opponga all'accesso del personale del gestore di rete in sede di attivazione della connessione, il medesimo gestore non procede all'attivazione della connessione e sospende il termine per l'attivazione della connessione di cui al comma 10.8, dandone comunicazione al produttore stesso

e al GSE nel caso in cui l'impianto di produzione possa essere ammesso a beneficiare di incentivi.

I gestori di rete, all'atto dell'attivazione della connessione, redigono un verbale di attivazione (o mancata attivazione) della connessione, strutturato in modo tale da assicurare una descrizione puntuale su quanto emerso nel corso della verifica in loco (descrizione delle attività svolte e informazioni essenziali riguardanti l'impianto di produzione).”;

- all'articolo 10, comma 10.11, dopo le parole:

“Ai fini dell'attivazione della connessione, il richiedente deve aver sottoscritto un contratto per la fornitura dell'energia elettrica prelevata”

sono aggiunte le seguenti:

“, riferito al medesimo punto di connessione ovvero a un punto di connessione separato attraverso cui viene prelevata l'energia elettrica destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione”;

- all'articolo 10, il comma 10.15 è sostituito dal seguente: “

10.15 Il gestore di rete, qualora durante l'esercizio dell'impianto di produzione rilevi sistematiche immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta, ove tecnicamente possibile, modifica il valore della potenza in immissione richiesta, provvedendo a modificare di conseguenza il contratto di connessione. Il gestore di rete applica al richiedente il doppio del corrispettivo per la connessione che verrebbe determinato, sulla base della regolazione vigente al momento del ricalcolo, qualora il produttore richieda l'aumento, di pari entità, della propria potenza disponibile in immissione.

Ai fini del presente comma, le immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta sono considerate sistematiche qualora si verifichi il superamento della potenza in immissione richiesta in almeno due distinti mesi nell'anno solare.”;

- all'articolo 14, comma 14.3, dopo le parole “14.1 e 14.2,” sono aggiunte le seguenti: “ nonché nell'articolo 35bis,”;

- all'articolo 16, al termine del comma 16.5, nonché all'articolo 30, al termine del comma 30.5, sono aggiunte le seguenti parole:

“Qualora i produttori non si rendano disponibili per la cessione dell'impianto di rete per la connessione, il gestore di rete:

- invia, con modalità che ne attestino l'avvenuto ricevimento, un primo sollecito. Il richiedente, qualora intenda contestare il contenuto dell'atto di cessione, può avvalersi della procedura di risoluzione delle controversie ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com secondo le modalità ivi previste;
- decorsi inutilmente tre mesi dal sollecito di cui al precedente alinea o qualora l'Autorità non accolga l'eventuale reclamo presentato ai sensi

della deliberazione 188/2012/E/com, invia, con modalità che ne attestino l'avvenuto ricevimento, un ulteriore ultimo sollecito prevedendo che l'impianto di produzione possa essere disconnesso nel caso in cui il richiedente continui a non rendersi disponibile per completare la cessione;

- decorsi ulteriori tre mesi dal predetto ultimo sollecito, disconnette l'impianto di produzione dalla propria rete fino al perfezionamento dell'atto di cessione/acquisizione delle opere realizzate.

Durante il periodo che intercorre tra la data di avvio della procedura di risoluzione delle controversie ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com e la data della relativa conclusione, le tempistiche sopra richiamate si intendono sospese.”;

- all'articolo 19, comma 19.9, le parole:

“Il gestore di rete, a seguito di specifica richiesta da parte del richiedente all'atto dell'accettazione del preventivo,”

sono sostituite dalle seguenti:

“Nel caso di connessioni di impianti di produzione di energia elettrica diversi dagli eolici *offshore* alla rete di distribuzione in alta tensione, il gestore di rete, a seguito di specifica richiesta da parte del richiedente all'atto dell'accettazione del preventivo,”;

- all'articolo 19, dopo il comma 19.9 sono aggiunti i seguenti: “

19.9bis Nel caso di connessioni alla rete di trasmissione nazionale, ovvero nel caso di connessioni di impianti eolici *offshore* alla rete di distribuzione in alta tensione, il gestore di rete, a seguito di specifica richiesta da parte del richiedente all'atto dell'accettazione del preventivo, può ricomprendere tra gli impianti di rete per la connessione l'impianto per la connessione inizialmente individuato come impianto di utenza per la connessione (limitatamente alla parte esterna al confine di proprietà dell'utente), a condizione che:

- a) il tratto di impianto di utenza per la connessione oggetto di ricomprensione sia realizzato secondo gli standard tecnici definiti dal medesimo gestore di rete nelle proprie MCC;
- b) vi sia la ragionevole certezza che il predetto tratto di impianto di utenza sia suscettibile di essere utilizzato per la connessione di altri impianti di produzione;
- c) adempia a quanto previsto dal comma 20.9, lettera a).

Qualora la richiesta di ricomprensione sia accolta, il gestore di rete, entro le scadenze definite nelle proprie MCC, modifica il preventivo tenendo conto del fatto che l'infrastruttura inizialmente esterna alla propria rete ne diventa parte integrante. Gli oneri di esercizio e di gestione di tali parti d'impianto non possono essere posti a carico del richiedente.

- 19.9ter Nel caso di connessioni alla rete di trasmissione nazionale, Terna, a seguito di specifica richiesta da parte del richiedente in qualunque momento dell'iter di connessione, può gestire l'impianto di utenza per la connessione sulla base di accordi tra le parti e sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione definiti nel Codice di rete.”;
- all'articolo 20, comma 20.9, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “
 - a) al fine di sviluppare la rete, definisce soluzioni di connessione che riducono il più possibile la presenza di impianti di utenza per la connessione secondo modalità appositamente definite nelle proprie MCC, ivi compresi i casi degli impianti eolici *offshore*.”;
 - all'articolo 21, comma 21.7, le parole:

“Nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento”

 sono sostituite dalle seguenti:

“Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o di impianti di cogenerazione ad alto rendimento”;
 - al termine dell'articolo 23, comma 23.6bis, sono aggiunte le seguenti parole:

“Qualora il produttore si opponga all'accesso del personale del gestore di rete in sede di attivazione della connessione, il medesimo gestore non procede all'attivazione della connessione e sospende il termine per l'attivazione della connessione, dandone comunicazione al produttore stesso e al GSE nel caso in cui l'impianto di produzione possa essere ammesso a beneficiare di incentivi. I gestori di rete, all'atto dell'attivazione della connessione, redigono un verbale di attivazione (o mancata attivazione) della connessione, strutturato in modo tale da assicurare una descrizione puntuale su quanto emerso nel corso della verifica in loco (descrizione delle attività svolte e informazioni essenziali riguardanti l'impianto di produzione).”;
 - all'articolo 23, il comma 23.11 è sostituito dal seguente: “

23.11 Il gestore di rete, qualora durante l'esercizio dell'impianto di produzione rilevi sistematiche immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta, ove tecnicamente possibile, modifica il valore della potenza in immissione richiesta, provvedendo a modificare di conseguenza il contratto di connessione. Il gestore di rete applica al richiedente il doppio del corrispettivo per la connessione che verrebbe determinato, sulla base della regolazione vigente al momento del ricalcolo, qualora il produttore richieda l'aumento, di pari entità, della propria potenza disponibile in immissione.

Nei casi in cui le sistematiche immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta compromettano la sicurezza del sistema elettrico, il gestore di rete ne dà esplicita evidenza al produttore indicando la necessità di richiedere una nuova connessione

e, qualora tali situazioni persistano in assenza di azioni da parte del produttore, procede al distacco dell'impianto di produzione fino alla realizzazione di una nuova connessione.

Ai fini del presente comma, le immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta sono considerate sistematiche qualora si verifichi il superamento della potenza in immissione richiesta in almeno due distinti mesi nell'anno solare.”;

- alla Parte V, dopo il Titolo II è inserito il seguente: “

TITOLO IIbis

VOLTURA DELLA PRATICA DI CONNESSIONE

Articolo 35bis

Voltura della pratica di connessione

35bis.1 La voltura della pratica di connessione è ammessa in una qualsiasi fase dell'iter di connessione e può essere finalizzata a:

- a) modificare il solo soggetto richiedente, se diverso dal produttore associato all'impianto di produzione oggetto della pratica di connessione;
- b) modificare il solo soggetto produttore associato all'impianto di produzione oggetto della pratica di connessione, se diverso dal richiedente;
- c) apportare entrambe le modifiche di cui alle precedenti lettere a) e b). Rientrano in tale fattispecie anche le volture in cui il richiedente e il produttore coincidono.

35bis.2 Il soggetto che vuole acquisire una pratica di connessione in corso di validità richiede la voltura della predetta pratica al gestore di rete competente per la stessa secondo le modalità previste nelle MCC del predetto gestore e tenuto conto di quanto previsto al comma 35bis.3.

35bis.3 La richiesta di voltura di una pratica di connessione ai sensi del comma 35bis.2 deve essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Essa deve contenere almeno:

- a) il codice di rintracciabilità della pratica di connessione oggetto di voltura;
- b) il codice CENSIMP dell'impianto di produzione a cui la pratica di connessione da volturare si riferisce, qualora l'impianto sia stato già registrato sul sistema GAUDÌ;
- c) la tipologia di voltura di cui al comma 35bis.1;
- d) la data a decorrere dalla quale si richiede che la voltura abbia effetto;
- e) i dati identificativi del soggetto subentrante e del soggetto cedente. A tal fine la domanda dovrà contenere almeno i dati di cui all'articolo 6, comma 6.3, lettere z) e aa), di entrambi i soggetti;

- f) nei soli casi di voltura ricadente nella tipologia di cui al comma 35bis.1, lettere a), copia del mandato con rappresentanza rilasciato dal produttore al soggetto subentrante (nuovo richiedente);
- g) nei soli casi di voltura ricadente nella tipologia di cui al comma 35bis.1, lettera b), copia del mandato con rappresentanza rilasciato dal produttore subentrante al soggetto richiedente;
- h) nei soli casi di voltura ricadente nelle tipologie di cui al comma 35bis.1, lettere b) e c), il mandato con rappresentanza al gestore di rete per l'aggiornamento sul sistema GAUDÌ del produttore associato all'impianto oggetto della pratica di connessione da volturare;
- i) la dichiarazione del soggetto subentrante di:
 - aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste nei contratti già sottoscritti dal soggetto cedente, quali, a titolo d'esempio, il preventivo accettato, il contratto di connessione, il contratto per il servizio di misura, ecc.;
 - avere la disponibilità del sito oggetto dell'installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica, rinnovando con ciò la medesima dichiarazione già effettuata dal soggetto cedente all'atto della richiesta di connessione;
 - avere acquisito dal cedente i titoli autorizzativi inerenti la pratica in oggetto già rilasciati dalle competenti autorità.
- j) la dichiarazione del soggetto cedente recante il nulla osta necessario per poter concludere positivamente la voltura a decorrere dalla data indicata nella richiesta di voltura e concordata con il subentrante.

35bis.4 Il gestore di rete, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di voltura, verifica che:

- ci sia corrispondenza, nei propri sistemi, fra il codice di rintracciabilità della pratica, il codice CENSIMP del relativo impianto di produzione, i dati identificativi del soggetto cedente e, qualora diverso dal soggetto cedente, del soggetto individuato come produttore prima del perfezionamento della richiesta di voltura;
- il soggetto registrato nel sistema GAUDÌ come produttore per l'impianto di produzione oggetto della pratica da volturare corrisponda con il soggetto indicato nella richiesta di voltura come produttore prima del perfezionamento della voltura stessa;
- la richiesta di voltura sia conforme a quanto previsto dal TICA e dalle MCC e contenga tutte le informazioni di cui al comma 35bis.3 e alle MCC;

35bis.5 Il gestore di rete, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di voltura, in caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 35bis.4, comunica:

- al soggetto subentrante, che il processo di voltura della pratica di connessione si è concluso positivamente e che, a decorrere dalla data indicata nella richiesta di voltura di cui al comma 35bis.3, lettera d), questi acquisisce la titolarità della pratica e, con essa, la titolarità di tutte le situazioni di debito e/o di credito tra il soggetto cedente ed il gestore di rete relative alla pratica di connessione oggetto di voltura.
- al soggetto cedente che, con effetti a decorrere dalla data indicata nella richiesta di voltura di cui al comma 35bis.3, lettera d), la pratica di connessione oggetto di voltura non è più nella sua titolarità;
- al sistema GAUDÌ, nei casi di cui al comma 35bis.1, lettere b) e c), l'anagrafica del produttore subentrante e l'associazione di tale anagrafica con quella dell'impianto di produzione oggetto della pratica di connessione volturata a decorrere dalla data da cui ha effetti la voltura.

35bis.6 Il gestore di rete, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di voltura, in caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma 35bis.4, comunica al soggetto subentrante e al soggetto cedente l'esito delle verifiche effettuate, specificando i motivi dell'esito negativo.”;

- alla parte V, la rubrica del Titolo III è sostituita dalla seguente:

**“TITOLO III
FLUSSI E OBBLIGHI INFORMATIVI”;**

- all'articolo 36, comma 36.2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: “
 - e) i dati necessari per l'individuazione dell'anagrafica del produttore associato all'impianto in oggetto, tra cui: i dati anagrafici di cui all'articolo 6, comma 6.3, lettere z) e aa) .”;
- all'articolo 36, comma 36.3, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: “Il gestore di rete procede a validare i dati riportati nell'anagrafica impianto di GAUDÌ e i dati di cui all'articolo 6, comma 6.3, lettera z), presenti nell'anagrafica produttore di GAUDÌ, abilitando il richiedente alla registrazione delle UP sul GAUDÌ.”;
- dopo l'articolo 36quinquies sono aggiunti i seguenti: “

Articolo 36sexties

Modalità di comunicazione a GAUDÌ della decadenza di una pratica di connessione ovvero della dismissione o messa in conservazione di un impianto di produzione

36salties.1 Nel caso di dismissione ovvero di messa in conservazione di un impianto di produzione ovvero di decadenza di una richiesta di connessione relativa ad un impianto registrato sul sistema GAUDÌ, il gestore di rete, secondo modalità definite da Terna, ne dà comunicazione al sistema GAUDÌ riportando anche la data in cui l'impianto è stato messo in conservazione ovvero l'impianto è stato dismesso, ovvero la pratica è decaduta. Tale comunicazione deve essere effettuata entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 36salties affinché possa essere aggiornato lo stato del predetto impianto di produzione rispettivamente in: dismesso, messo in conservazione, richiesta connessione decaduta, dandone comunicazione, tramite un opportuno flusso informativo automatico, anche a Terna e al GSE.

Articolo 36salties

Obblighi informativi in capo al richiedente la connessione e al produttore

36salties.1 Il richiedente, qualora decida di rinunciare alla pratica di connessione, ne dà immediata comunicazione al gestore di rete secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera r).

36salties.2 Il produttore, qualora decida di dismettere ovvero di mettere in conservazione un suo impianto di produzione, è tenuto a darne comunicazione al gestore della rete a cui l'impianto di produzione è connesso. Tale comunicazione, recante la data a decorrere dalla quale l'impianto sarà dismesso o messo in conservazione, avviene secondo i tempi e le modalità stabilite dal medesimo gestore ed inserite nelle MCC ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.2, lettera r).”;

- all'articolo 40, dopo il comma 40.7 è aggiunto il seguente: “

40.7bis Nel caso in cui la connessione sia attivata per un valore della potenza in immissione inferiore rispetto a quello riportato nel preventivo e autorizzato, in assenza dell'esplicita evidenza da parte del richiedente ai sensi del comma 40.7, la capacità di trasporto relativa alla potenza in immissione non utilizzata viene resa disponibile al gestore di rete senza alcun ricalcolo del corrispettivo per la connessione. Sono fatti salvi i casi in cui l'impianto di produzione è suddiviso in sezioni e viene attivato in date successive.”;

- all'articolo 40, comma 40.8, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “

a) richieste di connessione per le quali il gestore di rete ha già ricevuto le richieste di parere in merito alla persistenza delle condizioni di

realizzabilità della STMG, previste ai sensi dei commi 33.5 e 33.6, e per le quali non ha ancora dato seguito alla riassegnazione della capacità di trasporto di cui al presente comma. Qualora, pur a seguito della liberazione della capacità di trasporto, la STMG indicativa sia ancora operabile e corrisponda ancora al minimo tecnico, il gestore di rete comunica al richiedente l'esito positivo della verifica sulla fattibilità e realizzabilità della STMG, confermandola in via definitiva e prenotando la relativa capacità di trasporto;”;

- all'articolo 40, dopo il comma 40.10 è aggiunto il seguente: “

40.11 I gestori di rete formalizzano tempestivamente al richiedente la decadenza della pratica di connessione esplicitandone le motivazioni e dandone comunicazione con modalità che ne attestino l'avvenuto ricevimento. I gestori di rete procedono a liberare la potenza disponibile in relazione alle pratiche di connessione decadute entro 15 (quindici) giorni dalla data di decadenza.”.

2. In relazione alle disposizioni di cui al punto 1. del presente provvedimento, Terna, entro il 31 dicembre 2015, sottopone alla verifica del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità le modifiche da apportare al sistema GAUDÌ e la relativa tempistica di implementazione, prevedendo il versionamento e la storicizzazione dei dati presenti nell'anagrafica produttore al fine di poter tracciare i cambi di titolarità del produttore in relazione ad un determinato impianto. Tali modifiche prevedono altresì che il sistema GAUDÌ invii al soggetto subentrante, se non ancora registrato, le credenziali di accesso al predetto sistema.
3. Le disposizioni di cui al punto 1. si applicano dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, fatto salvo quanto segue:
 - le disposizioni relative alla voltura della pratica di connessione e alle modalità di comunicazione a GAUDÌ della decadenza di una pratica di connessione ovvero della dismissione o messa in conservazione di un impianto di produzione si applicano con le tempistiche che verranno definite ai sensi del punto 2.;
 - nel caso delle imprese distributrici che non dispongono già di un verbale di attivazione della connessione coerente con le disposizioni di cui al comma 10.10bis del TICA, esso trova applicazione dall'1 gennaio 2016.
4. Terna, entro il 31 gennaio 2016, modifica il Codice di rete al fine di implementare quanto previsto dall'articolo 20, comma 20.9, lettera a), del TICA e lo sottopone all'approvazione dell'Autorità.

SI. Si ritiene che gli aggiornamenti presentati siano sufficienti per risolvere le criticità descritte nel paragrafo 1.? Se no, quali ulteriori migliorie potrebbero essere apportate al TICA?

- S2. Quali ulteriori considerazioni potrebbero emergere in relazione alle tematiche richiamate nel presente documento per la consultazione? Perché?*
- S3. Quali ulteriori migliorie potrebbero essere apportate al TICA? Perché?*